



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NAPOLI

SEZIONE 40

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ABBAGNANO | FORTUNATO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | FIGLIORE | GIOVAN FRANCESCO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | TAMMARO | ALFREDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 10588/2015
depositato il 14/07/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 071201500369 TAS.AUTOMOBILI 2010
contro:
AGENTE DI RISCOSSIONE NAPOLI EQUITALIA SUD S.P.A.
difeso da:

VIA VENEZIA 67 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA

proposto dal ricorrente:

VIA LEONARDO DA VINCI 42 80011 ACERRA NA

difeso da:

VIA F. CASTALDI 39 80011 ACERRA NA

SEZIONE

N° 40

REG.GENERALE

N° 10588/2015

UDIENZA DEL

09/12/2015 ore 09:00

N°

15830

PRONUNCIATA IL:

9 dicembre 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29 settembre 2016
Il Segretario

Corrado Giardino

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data 14 luglio 2015, () propone alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, relativa alla tassa automobilistica di € 460,19 complessivi, dovuta alla Regione Campania per l'anno di imposta 2010 per il veicolo targato BP 456GE, emessa da Equitalia Polis S.p.A. e notificata al contribuente il 22 aprile 2015. Sostiene il ricorrente che tale cartella è nulla perché egli non ha ricevuto notifica di alcun atto prodromico e sono maturati i termini di decadenza e prescrizione per l'esazione del tributo.

Instauratosi il contraddittorio, il Concessionario per la riscossione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha insistito per il rigetto del ricorso, deducendo l'avvenuta notifica degli atti prodromici.

All'esito dell'udienza di discussione del 9 dicembre 2015 la Commissione, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha deciso come da dispositivo della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tanto premesso, va affrontata, *in primis*, la questione relativa all'eccepito decorso dei termini di decadenza e prescrizione per il recupero della tassa automobilistica da parte della Regione Campania: infatti la decisione di tale eccezione assorbe le altre contenute in ricorso.

Orbene, occorre evidenziare che il termine per l'accertamento concesso alle regioni è di tre anni fissato dall'art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla L. n. 53/83.

Ciò detto, dalla documentazione prodotta dalle parti agli atti emerge esclusivamente che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata al contribuente il 22 aprile 2015, ma non è possibile sapere con certezza se è stato notificato un avviso di accertamento prima della notifica della cartella stessa (notifica che avrebbe interrotto i termini di prescrizione), in quanto la parte convenuta non ha idoneamente provato l'invio e la regolare ricezione di tale atto; si ricordi che nel processo tributario è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Commissioni Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, sent. n. 5302 del 9/4/01 Cass. sez. trib. "... se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile ... è

altrettanto vero che di sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.")

Pertanto, trattandosi di tributo risalente all'anno 2010, sono ormai decorsi i termini per l'esercizio dell'azione della P.A. alla riscossione della tassa in oggetto senza che altri atti interruttivi dei termini di prescrizione siano stati notificati da parte dell'Amministrazione finanziaria. Alla luce di tali considerazioni il presente ricorso deve essere accolto e deve essere annullata la pretesa dell'Ufficio impositore.


Per quanto esposto, la Commissione, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunciando, decide come da dispositivo. In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e dell'annullamento non per motivi di merito ma per l'inidonea dimostrazione dell'avvenuta notifica, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti stesse le spese di causa.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Napoli il 9 dicembre 2015.

IL GIUDICE RELATORE



IL PRESIDENTE.

